

DELIBERAZIONE 12 GENNAIO 2023

2/2023/R/COM

**PROROGA DELLE AGEVOLAZIONI A SOSTEGNO DELLE POPOLAZIONI COLPITE DAGLI
EVENTI SISMICI VERIFICATISI NEL CENTRO ITALIA E NEI COMUNI DI CASAMICCIOLA
TERME, LACCO AMENO E FORIO NEL 2016 E 2017**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1233^a *quater* riunione del 12 gennaio 2023

VISTI:

- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge 481/95);
- la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024” (di seguito: legge di Bilancio 2022);
- la legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025” (di seguito: legge di Bilancio 2023);
- il decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, che istituiva l'Agenzia nazionale di vigilanza sulle risorse idriche definendone i relativi poteri tariffari e di qualità del servizio, convertito con modificazioni in legge 12 luglio 2011, n. 106 (di seguito: decreto-legge 70/11);
- il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (di seguito: decreto-legge 201/11), che ha soppresso l'Agenzia nazionale di vigilanza sulle risorse idriche e ha trasferito le funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità), convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;
- il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 24 agosto 2016”, come convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 (di seguito: decreto-legge 189/16);
- il decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante “Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili”, come convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172 (di seguito: decreto-legge 148/17);
- il decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, recante “Ulteriori misure urgenti a favore delle popolazioni dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016” (di seguito: decreto-legge 55/18), come convertito con modificazioni dalla legge 24 luglio 2018, n. 89, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 24 luglio 2018, n. 170;

- il decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, recante “Disposizioni urgenti per l’accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici”, come convertito con modificazioni dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156 (di seguito: decreto-legge 123/19);
- il decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, recante “Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonché in materia di recesso del Regno Unito dall’Unione europea. Proroga del termine per la conclusione dei lavori della Commissione parlamentare di inchiesta sui fatti accaduti presso la comunità “Il Forteto”, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21 (di seguito: decreto-legge 183/20);
- la deliberazione dell’Autorità 23 dicembre 2014, 649/2014/A e il relativo Allegato A, recante “Disciplina della partecipazione ai procedimenti di regolazione dell’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico” (di seguito: deliberazione 649/2014/A);
- la deliberazione dell’Autorità 28 dicembre 2016, 810/2016/R/com, recante “Avvio di procedimento ai sensi del d.l. 189/2016 e ulteriori disposizioni urgenti in materia di interventi per le popolazioni colpite dagli eventi sismici verificatisi il giorno 24 agosto 2016 e successivi” (di seguito: deliberazione 810/2016/R/com);
- la deliberazione dell’Autorità 18 aprile 2017, 252/2017/R/com, recante “Disposizioni in materia di agevolazioni tariffarie e rateizzazione dei pagamenti per le popolazioni colpite dagli eventi sismici verificatisi nei giorni del 24 agosto 2016 e successivi” (di seguito: deliberazione 252/2017/R/com);
- la deliberazione dell’Autorità 8 febbraio 2018, 81/2018/R/com, recante “Ulteriori misure straordinarie ed urgenti in materia di agevolazioni tariffarie e rateizzazione dei pagamenti per le popolazioni colpite dagli eventi sismici verificatisi nei giorni del 24 agosto 2016 e successivi” (di seguito: deliberazione 81/2018/R/com);
- la deliberazione dell’Autorità 20 novembre 2018, 587/2018/R/com, recante “Ulteriori misure straordinarie ed urgenti in materia di servizi elettrico, gas e idrico integrato a sostegno delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 e successivi” (di seguito: deliberazione 587/2018/R/com);
- la deliberazione dell’Autorità 3 marzo 2020, 54/2020/R/com, recante “Modifiche ed integrazioni alle deliberazioni dell’Autorità 810/2016/R/com, 252/2017/R/com e 587/2018/R/com in materia di servizi elettrico, gas e idrico integrato a sostegno delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 e successivi in attuazione del decreto-legge 123/2019” (di seguito: deliberazione 54/2020/R/com);
- la deliberazione dell’Autorità 3 novembre 2020, 429/2020/R/com, recante “Proroga delle agevolazioni di natura tariffaria a sostegno delle popolazioni colpite dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 nel Centro Italia e in data 21 agosto 2017 nei comuni di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio (di seguito: deliberazione 429/2020/R/com);
- la deliberazione dell’Autorità 18 marzo 2021, 111/2021/R/com, recante “Misure urgenti in materia di servizi elettrico, gas e idrico integrato a sostegno delle

popolazioni colpite dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 nel Centro Italia e in data 21 agosto 2017 nei Comuni di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio (di seguito: deliberazione 111/2021/R/com);

- la deliberazione dell'Autorità 16 novembre 2021, 503/2021/R/com, recante "Ulteriori misure in materia di servizi elettrico, gas e idrico integrato a sostegno delle popolazioni colpite dagli eventi sismici verificatisi nel 2016 e 2017" (di seguito: deliberazione 503/2021/R/com);
- la deliberazione dell'Autorità 31 gennaio 2022, 34/2022/R/com, recante "Proroga delle agevolazioni di natura tariffaria a sostegno delle popolazioni colpite dagli eventi sismici verificatisi nel Centro Italia e nei Comuni di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Florio, negli anni 2016 e 2017" (di seguito: deliberazione 34/2022/R/com).

CONSIDERATO CHE:

- ai sensi dell'articolo 2 della legge 481/95, l'Autorità:
 - stabilisce e aggiorna la tariffa base, i parametri e gli altri elementi di riferimento per determinare le tariffe (comma 12, lettera e));
 - fa altresì riferimento per la determinazione della tariffa ai costi derivanti da eventi imprevedibili ed eccezionali, da mutamenti del quadro normativo o dalla variazione degli obblighi relativi al servizio universale (comma 19);
- ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 481/95, il sistema tariffario deve altresì armonizzare gli obiettivi economico-finanziari dei soggetti esercenti il servizio, tra l'altro, con gli obiettivi generali di carattere sociale;
- il decreto-legge 201/11, trasferendo all'Autorità le funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici, previste dal decreto-legge 70/11 per l'Agenzia nazionale di vigilanza delle risorse idriche, ha precisato che tali funzioni "*vengono esercitate con i medesimi poteri attribuiti all'Autorità stessa dalla legge 14 novembre 1995, n. 481*";
- con riferimento agli eccezionali eventi sismici che hanno interessato il Centro Italia a far data dal 24 agosto 2016, l'Autorità ha, con le deliberazioni 810/2016/R/com, 252/2017/R/com, e 81/2018/R/com, dato attuazione a quanto previsto dall'articolo 48, comma 2, del decreto-legge 189/16 e dall'articolo 2bis, commi 24 e 25, del decreto-legge 148/17, approvando le disposizioni in materia di agevolazioni (anche di natura tariffaria), sospensione dei termini di pagamento delle fatture e rateizzazione degli importi delle fatture sospese a favore delle popolazioni colpite dai richiamati eventi sismici;
- inoltre, l'Autorità, dapprima con deliberazione 587/2018/R/com e poi con deliberazione 54/2020/R/com, ha dato attuazione all'articolo 1, comma 6bis, del decreto-legge 55/18, definendo le esenzioni previste a maggior tutela dei soggetti titolari di utenze e forniture site nelle cosiddette "zone rosse", individuate mediante apposita ordinanza sindacale, emessa nel periodo compreso tra il 24 agosto 2016 e il 25 luglio 2018 e attive alla data degli eventi sismici nei Comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2bis al decreto-legge 189/16 (di seguito: zone rosse);

- peraltro, con deliberazione 429/2020/R/com, l'Autorità, in considerazione di quanto espressamente previsto all'articolo 8, comma 1^{ter}, secondo periodo, del decreto-legge 123/19, ha disposto il riconoscimento delle agevolazioni di cui alla menzionata deliberazione 252/2017/R/com anche a favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato i Comuni di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio il 21 agosto 2017;
- successivamente, con deliberazione 111/2021/R/com, l'Autorità ha modificato il quadro regolatorio disposto con le precedenti deliberazioni 252/2017/R/com e 429/2020/R/com al fine di dare piena attuazione alle disposizioni recate dall'articolo 17-*ter*, comma 2, e 17-*quater*, comma 1, del decreto-legge 183/20 prorogando, tra l'altro, fino alla data del 31 dicembre 2021 le agevolazioni previste a favore:
 - a) dei soggetti titolari di utenze e forniture site nelle zone rosse istituite con riferimento agli eventi sismici che hanno interessato il Centro Italia;
 - b) dei soggetti titolari di utenze e forniture inagibili, localizzate sia nel Centro Italia che nei Comuni di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio, che avessero trasmesso, entro il 30 aprile 2021, all'Agenzia delle Entrate e all'Istituto nazionale della previdenza sociale territorialmente competenti la dichiarazione attestante l'inagibilità del fabbricato, della casa di abitazione, dello studio professionale o dell'azienda o la permanenza dello stato di inagibilità già dichiarato;
 - c) delle utenze e forniture relative alle strutture abitative di emergenza (di seguito: SAE) e ai moduli abitativi provvisori rurali di emergenza (di seguito: MAPRE), ivi incluse le utenze e le forniture relative ai servizi generali delle suddette strutture, installate con riferimento agli eventi sismici che hanno interessato il Centro Italia;
- inoltre, con deliberazione 503/2021/R/com, l'Autorità, in piena aderenza alla *ratio* delle previsioni normative sopra richiamate, ha:
 - disciplinato le modalità operative di riconoscimento delle agevolazioni di cui alla deliberazione 252/2017/R/com a favore delle utenze e forniture site nelle SAE e nei MAPRE, prevedendone l'applicazione fino al “completamento della ricostruzione”, ossia fino alla data di richiesta di cessazione o voltura d'utenza;
 - disposto, altresì, che i mancati ricavi relativi alle quote fisse delle forniture localizzate nelle zone rosse siano compensati nell'ambito dei meccanismi di perequazione già previsti (di cui alla sopracitata deliberazione 252/2017/R/com), in quanto afferenti a tutte le tipologie di clienti finali ricadenti nell'ambito dell'intervento (clienti aventi diritto al servizio di maggior tutela – siano essi serviti nel suddetto servizio o nel mercato libero – e altri clienti del mercato libero);
- infine, sulla base di quanto disposto all'articolo 1, commi 452 e 453, della legge di Bilancio 2022, l'Autorità, con deliberazione 34/2022/R/com, ha prorogato le agevolazioni previste dalle menzionate deliberazioni 252/2017/R/com e 429/2020/R/com a favore delle categorie di utenze e forniture site nelle zone rosse

e dichiarate inagibili di cui alle lettere a) e b) sopra meglio specificate, fino alla data del 31 dicembre 2022.

CONSIDERATO, POI, CHE:

- da ultimo, con la legge di Bilancio 2023, il legislatore è intervenuto nuovamente a tutela delle popolazioni colpite dagli eventi sismici verificatisi nel Centro Italia a far data dal 24 agosto 2016 e, in particolare, a favore delle utenze e forniture site nelle zone rosse, disponendo all'articolo 1, comma 755, che *“le esenzioni previste dal secondo periodo del comma 25 dell'articolo 2-bis del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, [...], sono prorogate fino al 31 dicembre 2023”*;
- inoltre, la medesima legge di Bilancio 2023, all'articolo 1, comma 756, ha modificato l'articolo 8, comma 1ter, terzo periodo, del decreto-legge 123/19, prevedendo come termine ultimo per la proroga delle agevolazioni di natura tariffaria, il 31 dicembre 2023; per meglio precisare, con l'ultima richiamata modifica le agevolazioni previste a favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il Centro Italia (di cui al primo periodo del medesimo comma 1ter) e i Comuni di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio (di cui al secondo periodo del medesimo comma 1ter) *“[...] sono prorogate fino al 31 dicembre 2023 per i titolari di utenze relative a immobili inagibili che entro il 30 aprile 2021 abbiano dichiarato, ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con trasmissione agli uffici dell'Agenzia delle entrate e dell'Istituto nazionale della previdenza sociale territorialmente competenti, l'inagibilità del fabbricato, della casa di abitazione, dello studio professionale o dell'azienda o la permanenza dello stato di inagibilità già dichiarato.”*.

RITENUTO NECESSARIO:

- intervenire tempestivamente al fine di adeguare il quadro regolatorio vigente a quanto disposto dall'articolo 1, commi 755 e 756, della Legge di Bilancio 2023, a tutela delle popolazioni colpite dagli eventi sismici verificatisi nel Centro Italia e nei Comuni di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio nel 2016 e 2017;
- disporre, conseguentemente - anche in un'ottica di immediata tutela dei clienti e utenti finali, nonché in ragione della necessità, per i gestori del servizio idrico integrato (di seguito: SII) e gli esercenti la vendita, di disporre di indicazioni immediate per l'applicazione delle agevolazioni a favore dei soggetti aventi titolo - che i medesimi esercenti e gestori continuino a riconoscere fino alla data del 31 dicembre 2023, nell'ambito del normale ciclo di fatturazione, le agevolazioni previste dalla deliberazione 252/2017/R/com e 429/2020/R/com a favore:
 - delle utenze e forniture site nelle zone rosse localizzate nel Centro Italia e in particolare, nei Comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2bis al decreto-legge 189/16;
 - delle utenze e forniture inagibili, localizzate nel Centro Italia e nei Comuni di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio, che abbiano adempiuto

all'obbligo di trasmissione della dichiarazione di inagibilità entro il 30 aprile 2021 all'Agenzia delle Entrate e all'Istituto nazionale della previdenza sociale territorialmente competenti e che, a tal fine, abbiano presentato, ai medesimi esercenti e ai gestori del SII, l'istanza di cui all'articolo 3 della sopra citata deliberazione 111/2021/R/com, nel rispetto delle tempistiche e secondo le modalità ivi indicate;

- al fine di dare completa attuazione all'insieme di misure introdotte dalla richiamata legge di Bilancio 2023, confermare l'attivazione dei meccanismi di integrazione tariffaria già previsti dalle deliberazioni 111/2021/R/com e 503/2021/R/com, a favore delle imprese distributrici di energia elettrica e gas naturale, degli esercenti la vendita, delle imprese distributrici di gas diversi dal naturale distribuito a mezzo di reti canalizzate e dei gestori del SII.

RITENUTO, INFINE, OPPORTUNO:

- non sottoporre a preventiva consultazione, ai sensi del comma 1.3 della deliberazione 649/2014/A, le previsioni adottate con la presente deliberazione, in quanto necessarie a garantire con tempestività l'attuazione e la piena operatività delle disposizioni di legge introdotte con la legge di Bilancio 2023 trattandosi di norme a contenuto strettamente vincolato;
- pubblicare sul sito internet dell'Autorità le menzionate deliberazioni 111/2021/R/com, 429/2020/R/com e 252/2017/R/com, come risultanti dalle modifiche e integrazioni di cui al presente provvedimento

DELIBERA

Articolo 1

Modifiche e integrazioni alla deliberazione 111/2021/R/com

- 1.1 Al comma 1.1 della deliberazione 111/2021/R/com le parole "31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti parole: "31 dicembre 2023";
- 1.2 Al comma 2.1 della deliberazione 111/2021/R/com le parole "31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti parole: "31 dicembre 2023".

Articolo 2

Modifiche e integrazioni alla deliberazione 429/2020/R/com

- 2.1 All'articolo 3 della deliberazione 429/2020/R/com sono apportate le seguenti modificazioni:
 - i. dopo il comma 3.3ter è aggiunto il seguente comma:
"3.3quater Ai fini del riconoscimento delle compensazioni dei minori ricavi derivanti dalla proroga al 31 dicembre 2023 delle agevolazioni di cui al comma 1.1, le imprese distributrici di energia elettrica e gas

naturale, gli esercenti la vendita, le imprese fornitrici di gas diversi dal naturale distribuito a mezzo di reti canalizzate e i gestori del servizio idrico integrato trasmettono apposita istanza alla CSEA, con le modalità da questa definite, entro il 31 marzo 2024. Il gestore del servizio idrico integrato trasmette contestualmente la documentazione richiesta all'Ente di governo dell'ambito territorialmente competente, il quale comunicherà, entro i successivi 15 (quindici) giorni solari, alla CSEA, il risultato della validazione dei dati comunicati dal gestore medesimo.”;

- ii. al comma 3.4 le parole “3.2, 3.3, 3.3bis e 3.3ter” sono sostituite dalle seguenti parole: “3.2, 3.3, 3.3bis, 3.3ter e 3.3quater”;
- iii. il comma 3.6 è sostituito dal seguente:
“3.6 La CSEA provvede ad erogare le compensazioni richieste ai sensi dei precedenti commi 3.2, 3.3bis, 3.3ter e 3.3quater entro 60 (sessanta) giorni dal termine per il ricevimento dell’istanza previsto dai medesimi commi 3.2, 3.3bis, 3.3ter e 3.3quater e, nel caso del gestore del servizio idrico integrato, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento dell’istanza di cui ai commi 3.3, 3.3bis, 3.3ter e 3.3quater, come validata dall’Ente di governo dell’ambito territorialmente competente.”;
- iv. al comma 3.7 le parole “3.2, 3.3, 3.3bis e 3.3ter” sono sostituite dalle seguenti parole: “3.2, 3.3, 3.3bis, 3.3ter e 3.3quater”.

Articolo 3

Modifiche e integrazioni alla deliberazione 252/2017/R/com

- 3.1 Al comma 29.1, lettera b) della deliberazione 252/2017/R/com, le parole “e la componente UI4 di cui all’articolo 30 del MTI-3” sono sostituite dalle seguenti parole: “, la componente di cui al comma 17.1 del MTI-3 e la componente UI4 di cui all’articolo 30 del medesimo MTI-3”.

Articolo 4

Disposizioni finali

- 4.1 I gestori del SII e gli esercenti la vendita provvedono a pubblicare tempestivamente sul proprio sito internet le misure straordinarie e urgenti adottate con il presente provvedimento a favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici verificatisi nel Centro Italia e nei Comuni di Casamiciola Terme, Lacco Ameno e Forio nel 2016 e 2017.
- 4.2 Il presente provvedimento è trasmesso alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Ministro delle imprese e del made in Italy, al Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, al Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie, alla Regione Abruzzo, alla Regione Lazio, alla Regione Marche, alla Regione Umbria, alla Regione Campania, agli Enti di governo dell’ambito territorialmente competenti, alla Cassa per i servizi energetici e ambientali e ad Acquirente Unico.
- 4.3 Le deliberazioni 111/2021/R/com, 429/2020/R/com e 252/2017/R/com, come

risultanti dalle modifiche e integrazioni di cui al presente provvedimento, sono pubblicate sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

4.4 Il presente provvedimento è pubblicato sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

12 gennaio 2023

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini